

63

# *Città di Maniago*

(PROVINCIA DI PORDENONE)



## *Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 dell'11 febbraio 2013*

## Articolo 1

### Oggetto e principi

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli Enti Locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti del sistema dei controlli interni del Comune di Maniago, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213.
2. Lo stesso è adottato in attuazione del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.
3. Per lo svolgimento delle attività relative al sistema di controllo potranno essere utilizzate le forme associative previste dalla L. R. 09/01/2006 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le norme contenute nelle leggi statali o regionali ed atti aventi forza di legge applicabili al sistema dei controlli si intendono qui integralmente richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 2

### Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
  - **controllo di gestione**: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
  - **controllo di regolarità amministrativa**: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - **controllo di regolarità contabile**: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
  - **controllo sugli equilibri finanziari**: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa.
  - **controllo sulle società partecipate non quotate**: finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
  - **controllo sulla qualità dei servizi erogati**: finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.
2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto del modello organizzativo in atto nell'Ente, come risultante dai vigenti regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità e successivi adeguamenti, nonché dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della prestazione.

## Articolo 3

### Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell'atto; successivo quando si svolge successivamente all'intervenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione.

## **Articolo 7**

### **Responsabilità**

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei visti e pareri rilasciati.
2. Ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

## **Articolo 8**

### **Controllo successivo e struttura operativa**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale, che può farsi coadiuvare da altri soggetti, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
2. Il controllo è improntato al rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e tempestività ed è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
  - il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
  - la creazione di procedure omogenee, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
  - il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
  - lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

## **Articolo 9**

### **Oggetto del controllo**

1. Il controllo successivo si svolge, di norma con cadenza bimestrale e riguarda le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo. Esse sono stabilite annualmente con provvedimento del Segretario Comunale che ne informa entro 5 giorni la Giunta ed i Responsabili di Area e dovranno riguardare almeno il 3% degli atti di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo il Segretario Comunale presenterà, ad inizio esercizio, ai Responsabili di Area, l'attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standard che verranno, da questa, utilizzati.
4. L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
  - che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;

4. Qualora nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il Segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
5. Qualora, infine, il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

## **Articolo 11**

### **Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e la vigilanza del Revisore del Conto, con il coinvolgimento attivo della Giunta e del Segretario Comunale secondo le rispettive responsabilità.
2. Il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, detto Responsabile agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e dagli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
4. Il Servizio finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
5. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
6. Il Revisore del Conto, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico EE. LL., vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.
7. Le specifiche modalità di azione del revisore e le sue attribuzioni sono stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

## **Articolo 12**

### **Controllo di Gestione - Finalità**

1. La disciplina del Controllo di Gestione riportata nel presente Regolamento integra il vigente Regolamento di Contabilità.
2. Il Controllo di Gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
3. La procedura del Controllo di Gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa che ha la funzione di orientare correttamente, promuovendo la rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed il perseguimento dei seguenti risultati:

## **Articolo 15**

### **Coordinamento con la normativa interna**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di Contabilità.

## **Articolo 16**

### **Gestione in forma associata**

1. Laddove si provveda alla gestione in forma associata per lo svolgimento delle attività relative al sistema di controllo, come previsto dal precedente art. 1, comma 3, la disciplina di tali attività sarà normata da apposita convenzione-regolamento.

## **Articolo 17**

### **Comunicazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174 dell'avvenuta approvazione del presente Regolamento è data notizia alla competente Direzione Regionale in materia di Enti Locali, alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

## **Articolo 18**

### **Entrata in vigore, abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

## **Articolo 19**

### **Pubblicità**

1. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D. Lgs 27/10/2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.